

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2819

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARABOTTI, MOLINARI, BRUZZONE, BOF, CECCHETTI

Istituzione dell'Ufficio per la gestione della fauna selvatica e del territorio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Presentata il 25 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione della fauna richiede interventi attivi sulle risorse faunistiche autoctone e alloctone del territorio nazionale. Occorre organizzare e programmare le attività, fissare gli obiettivi di gestione e monitorarne il raggiungimento. A tali fini, occorre avere una conoscenza approfondita circa la consistenza e la struttura delle popolazioni di animali e del territorio in cui le stesse vivono. Attualmente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a cui sono state trasferite le competenze in materia di fauna selvatica in seguito alla soppressione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non è in grado di garantire tali attività. Sulla base di queste premesse si

rende opportuna l'istituzione di un Ufficio per la gestione della fauna selvatica e del territorio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di poter garantire l'efficienza degli interventi e l'equilibrio dell'ecosistema, operando senza preclusioni ideologiche.

In Italia la gestione della fauna selvatica affronta sfide complesse, principalmente legate all'eccessivo proliferare di specie opportuniste, come i cinghiali, che causano gravi danni all'agricoltura, incidenti stradali e rischi sanitari. La sovrappopolazione di tali specie crea conflitti tra le esigenze di conservazione, le attività antropiche e la sicurezza pubblica, richiedendo strategie equilibrate di contenimento e protezione.

La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, mira a rior-

ganizzare l'architettura amministrativa del Ministero medesimo in conformità con quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178.

La scelta della denominazione « Ufficio per la gestione della fauna selvatica e del territorio » riflette un approccio moderno e

integrato alla materia in favore di una visione d'insieme che ricomprende la tutela della biodiversità, il monitoraggio delle popolazioni animali e la salvaguardia delle produzioni agricole. Ciò risulta fondamentale per garantire un supporto tecnico-scientifico d'alto livello nel rapporto con le regioni e per l'attuazione delle politiche di gestione ambientale nel contesto rurale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di potenziare le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di tutela e gestione delle specie faunistiche, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, è istituito l'Ufficio per la gestione della fauna selvatica e del territorio.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico in materia di gestione faunistico-venatoria e di equilibrio degli ecosistemi rurali, operando in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con gli altri enti e organismi competenti.

3. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina in materia di organizzazione del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0184720